



INDIPENDENZA DEI PROMOTORI

L'art. 5 del decreto 206 del 24 dicembre 2008, che stabilisce i requisiti per accedere al nuovo albo dei consulenti, impedisce l'iscrizione a familiari di promotori finanziari (e non solo). Ma indica anche una possibile via d'uscita.

L'impedimento in questione, e che nello specifico riguarda l'albo dei consulenti finanziari (e la loro indipendenza di giudizio), invita ad una riflessione. Come si possono isolare quelle influenze che i rapporti familiari, di lavoro, di amicizia, possono avere sulla qualità delle prestazioni professionali? E' ovvio che si stanno valutando ipotesi in cui è prevedibile l'insorgere anche solo eventuale di interessi in conflitto. La questione diventa allora di carattere generale e riguarda ogni ruolo di natura professionale o istituzionale.

Nell'area delle professioni del risparmio (e di quelle collegate come revisori o periti..) i criteri di incompatibilità o di impedimento sono sovente richiamati anche dal quadro regolamentare e deontologico oltre che da quello legislativo. E' rilevante inoltre la responsabilità del soggetto interessato che deve comunicare l'impedimento sopravvenuto.

Le condizioni di accesso alla professione creano infatti il presupposto per il controllo su quelle di esercizio. Così la dichiarazione dell'interessato che "autocertifica" l'inesistenza di cause ostative andrà a confrontarsi con eventuali contestazioni o reclami da parte di clienti. Altra questione riguarda la frammentarietà normativa di tutto il settore di attività che ruota attorno alle banche e che rende difficile un coordinamento tra albi, registri ed elenchi. Così non sempre le cause di incompatibilità risultano reciproche. Facendo riferimento ai regolamenti Consob per colmare i vuoti attualmente presenti, risulta che l'attività dei mediatori creditizi non è incompatibile con l'attività dei consulenti finanziari. Questo è, ad oggi, un dato di fatto, gli altri criteri indispensabili per richiedere l'iscrizione all'albo dei consulenti sono, su tutti, quello dell'indipendenza del soggetto rispetto a qualunque intermediario finanziario.

Quindi, quando parliamo di "nicchia" per l'iscrizione all'albo, ci riferiamo al fatto che comunque, se il mediatore creditizio dimostra di non avere accordi potrebbe, sulla carta, svolgere entrambe le attività. L'errore che oggi non deve essere compiuto da parte dei promotori finanziari, degli agenti assicurativi, dei mediatori creditizi e di tutti quei soggetti che decideranno di intraprendere l'attività di consulente finanziario, è quello di pensare che nel proprio "modus operandi" non dovrà cambiare nulla, perché tanto la consulenza è solo un nuovo cappello da indossare e niente di più.

Non basta cancellarsi dall'albo dei promotori e iscriversi in quello dei consulenti per offrire un servizio di consulenza. Dietro ci devono essere delle competenze adeguate.